



COMUNE DI LONGOBARDI

87030 (Cosenza)

DELIBERAZIONE ORIGINALE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 7 del 10/3/2021	Validazione e approvazione del piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti e approvazione delle tariffe ai fini della tassa sui rifiuti (TARI) - Anno 2021
-----------------------	---

L'anno duemilaventuno, il giorno dieci del mese di marzo alle ore 11:58, in video conferenza, regolarmente convocato, si è riunito, in prima convocazione e in seduta pubblica straordinaria-urgente, il Consiglio comunale.

All'appello nominale risultano presenti:

N° D'ord. d.	CONSIGLIERI	Presente	Assente
1	MANNARINO GIACINTO Sindaco	X	
2	GARRITANO AURELIO Consigliere	X	
3	GARRITANO ALDO Consigliere	X	
4	COSTABILE ANTONIO Consigliere	X	
5	STANCATO SALIMBENE Consigliere	X	
6	SALICETI FRANCESCO Consigliere	X	
7	GARRITANO OLGA ROBERTA Consigliere	X	
8	MICELI ELENA Consigliere	X	
9	BRUNO NICOLA Consigliere	X	
10	CICERELLI FRANCESCO Consigliere	X	
11	ALOISE ALESSANDRO Consigliere	X	

Assenti: 0

Presenti: 11

Assume la Presidenza il Sindaco, dott. Giacinto MANNARINO.

Partecipa alla seduta il Segretario generale avv. Alfio BONAVENTURA.

Si dà atto che la seduta si svolge in video conferenza, ai sensi del Decreto sindacale n. 4 del 23/04/2020, attivata da conferenze@asmel.eu (app

GoToMeeting). Sindaco, Ass. Garritano Aurelio, Consiglieri Aldo Garritano, Stancato Salimbene e Segretario comunale collegati da remoto; Vice Sindaco e Cons. Saliceti collegati da remoto; Cons. Bruno Nicola, Cons. Cicerelli e Aloise Alessandro collegati da remoto; Consigliere Miceli Elena collegata da remoto; Consigliere Garritano Olga Roberta collegata da remoto.

Il Presidente, verificata l'esistenza del numero legale, passa alla trattazione degli iscritti all'ordine del giorno.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

✓ l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);

✓ l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza dal 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);

✓ l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione e aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « chi inquina paga »;

✓ la deliberazione dell'ARERA n. 443 del 31/10/2019 ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021;

✓ l'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;

✓ il comma 702 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

Richiamato in particolare l'art. 6 della deliberazione ARERA n. 443/2019, il quale disciplina la procedura di approvazione del Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, prevedendo in particolare che il piano deve essere validato dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto gestore del servizio rifiuti e rimette all'ARERA il compito di approvare il predetto Piano Finanziario, dopo che l'Ente territorialmente competente ha assunto le pertinenti determinazioni;

Tenuto conto che nel territorio in cui opera il Comune di Longobardi non è presente e operante l'Ente di Governo dell'ambito, previsto ai sensi della D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148 e che in base alle vigenti norme le funzioni di Ente territorialmente competente previste dalla deliberazione ARERA 443/2019 sono svolte dal Comune;

Esaminato il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti predisposto;

Tenuto conto che il piano finanziario è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati;

Effettuata con esito positivo la procedura di validazione del piano finanziario, consistente nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del piano economico finanziario;

Ritenuto per quanto sopra di validare e approvare, conseguentemente, il Piano finanziario e i relativi allegati, trasmettendo gli stessi all'ARERA, ai fini della successiva approvazione, come previsto dall'art. 6 della deliberazione ARERA n. 443/2019;

Visto il vigente regolamento comunale per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI), approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 11 del 24/09/2020 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 1, comma 654, della Legge n. 27 dicembre 2013, n. 147, il quale prescrive che, in ogni caso, deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;

Visto l'art. 1, comma 662, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che stabilisce l'applicazione del tributo in base a tariffa giornaliera per coloro che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico;

Visto, in particolare, l'art. 1, comma 683, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che prevede l'approvazione da parte del Consiglio Comunale delle tariffe del tributo da applicare alle utenze domestiche e non domestiche per ciascun anno solare, definite nelle componenti della quota fissa e delle quota variabile, con deliberazione da assumere entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al Piano Finanziario relativo al servizio per l'anno medesimo;

Richiamato il Piano Finanziario relativo al servizio di gestione integrata dei rifiuti, allegato alla presente deliberazione, come sopra validato, il quale espone la suddivisione tra costi fissi e costi variabili, al fine di determinare il totale delle entrate tariffarie relative alla componente di costo fisso e quello delle entrate tariffarie relative alla componente di costo variabile¹;

Visto l'art. 1, comma 653, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, in base al quale "a partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard";

Tenuto conto che i costi inseriti nel Piano Finanziario anno 2021 tengono conto anche delle risultanze dei fabbisogni standard relativi al servizio di gestione dei rifiuti, come specificato nella relazione illustrativa del Piano finanziario (specificare se diverso);

Esaminate, inoltre, le “Linee Guida interpretative per l’applicazione del comma 653 dell’art.1 della L. 147/2013”, emanate dal Dipartimento per le finanze del Ministero dell’economia e delle finanze in data 23 dicembre 2019, le quali hanno chiarito che: “Si conferma, in generale, la prassi interpretativa delle precedenti linee guida, secondo cui i fabbisogni standard del servizio rifiuti rappresentano un paradigma di confronto per permettere all’ente locale di valutare l’andamento della gestione del servizio. Di conseguenza, il richiamo alle “risultanze dei fabbisogni standard” operato dal comma 653 deve essere letto in coordinamento con il complesso procedimento di determinazione dei costi e di successiva ripartizione del carico della TARI su ciascun contribuente. Per la concreta attuazione del comma 653 resta necessario, quindi, che il comune prenda cognizione delle risultanze dei fabbisogni standard del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti”;

Tenuto conto che secondo quanto previsto dall’art. 6, comma 6, della deliberazione ARERA n. 443/2019, “fino all’approvazione da parte dell’Autorità di cui al comma precedente, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall’Ente territorialmente competente”;

Preso atto della copertura del costo delle agevolazioni sulla TARI previste nel vigente Regolamento per la disciplina della TARI;

Considerato che:

➤ l’art. 1, c. 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 prevede che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;

➤ a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall’art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58: “A decorrere dall’anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell’economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell’apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360”;

➤ a norma dell’art. 13, comma 15-bis, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall’art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58: “Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell’interno, sentita l’Agenzia per l’Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l’invio telematico

di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime”;

➤ a norma dell'art. 13, comma 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58, “A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente”;

➤ l'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 che conferma l'applicazione del Tributo Provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504;

➤ l'art. 19, comma 7, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dall'art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, in base al quale la misura del tributo provinciale di cui al medesimo articolo è fissata, dal 1° gennaio 2020, al 5% del prelievo collegato al servizio rifiuti solidi urbani stabilito dal comune ai sensi delle leggi vigenti in materia, salvo diversa deliberazione da parte della provincia o della città metropolitana e per effetto del quale sono state modificate, dal 1° giugno 2020, le modalità di riversamento del tributo alla competente provincia/città metropolitana;

➤ il tributo provinciale sopra richiamato, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili al tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia di Cosenza sull'importo del tributo, nella misura del 5%;

Acquisiti sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, i pareri favorevoli di regolarità tecnica e il parere di regolarità contabile;

UDITI gli interventi di cui al verbale di seduta;

CON 8 VOTI favorevoli e 3 contrari (Bruno-Cicerelli-Aloise);

DELIBERA

- ✓ di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
- ✓ di stabilire, per le motivazioni dettagliatamente riportate nella relazione illustrativa del piano finanziario opportunamente integrata con il presente atto, i valori dei parametri la cui determinazione è rimessa dalla deliberazione ARERA n. 443/2019 all'Ente territorialmente competente, nella misura indicata in premessa;
- ✓ di validare e approvare ai sensi delle vigenti disposizioni il Piano Finanziario e i documenti ad esso allegati;
- ✓ di approvare le tariffe della Tassa sui Rifiuti (TARI) relative all'anno 2021;
- ✓ di dare atto che con le tariffe di cui al punto precedente è assicurata in via previsionale la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, così come risultante dal Piano Finanziario;
- ✓ di dare atto che alle tariffe TARI deve essere sommato il tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale, determinato dalla Provincia di Cosenza nella misura del 5%;
- ✓ di trasmettere il Piano finanziario ed i documenti allo stesso allegati all'ARERA ai fini dell'approvazione;
- ✓ di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. n. 360/98.

Il Consiglio comunale

Successivamente, con 8 voti favorevoli e 3 contrari (Bruno-Cicerelli-Aloise), riscontra l'urgenza di provvedere in merito, dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del Dec. Lgs. 18 agosto 2000, n.267.

Il presente verbale viene come di seguito sottoscritto.

IL SEGRETARIO COMUNALE
avv. Alfio Bonaventura



IL SINDACO
dott. Giacinto Mannarino

REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere favorevole ai sensi dell'art. 49, Comma 1°, D. Lgs 18 agosto 2000, n°267

Longobardi, li 8/3/2021

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Arch. Gianfranco Segreti Bruno

REGOLARITA' CONTABILE

Si esprime parere favorevole ai sensi dell'art. 49, Comma 1°, D. Lgs 18 agosto 2000, n° 267

Longobardi, li 8/3/2021

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Rag. Adele Calomino

IL SEGRETARIO COMUNALE

Premesso che:

-l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);

-l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza dal 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);

-l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione e aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « chi inquina paga »;

-la deliberazione dell'ARERA n. 443 del 31/10/2019, aggiornata con la delibera del 24/11/2020 n°493/2020/R/RIF, ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021;

-la deliberazione dell'ARERA n. 57/2020 avente ad oggetto "Semplificazioni procedurali in ordine alla disciplina tariffaria del servizio idrico integrato dei rifiuti e avvio di procedimento per la verifica della coerenza regolatoria delle pertinenti determinazioni dell'Ente Territorialmente Competente" ha modificato ed integrato la Delibera ARERA 443/2019;

-l'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 prescrive la redazione annuale del piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;

-il comma 702 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

Richiamato in particolare l'art. 6 della deliberazione ARERA n. 443/2019, il quale disciplina la procedura di approvazione del Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, prevedendo in particolare che il piano deve essere validato dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore del servizio rifiuti e rimette all'ARERA il compito di approvare il predetto Piano

Finanziario, dopo che l'Ente territorialmente competente ha assunto le pertinenti determinazioni;
Tenuto conto che nel territorio in cui opera il Comune di Longobardi non è presente e operante l'Ente di Governo dell'ambito, previsto ai sensi della D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148 e che in base alle vigenti norme le funzioni di Ente territorialmente competente previste dalla deliberazione ARERA 443/2019 sono svolte dal Comune;

Esaminato il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti predisposto dall'Ufficio Tributi dal quale emergono i costi complessivi relativi al servizio di gestione integrata dei rifiuti per l'anno 2021 di € 479.161,19, così ripartiti:

-Costi Fissi.....€ 199.245,70

-Costi variabili.....€ 279.915,49

DATO ATTO dei valori dei parametri la cui determinazione è rimessa in capo all'ente territorialmente competente dalla deliberazione n. 443/2019 di ARERA tra cui: fattore di sharing dei proventi derivanti dalla vendita di materiale ed energia dai rifiuti (0,60); fattore di sharing dei proventi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI (0,84); numero delle rate per il recupero della componente a conguaglio (1); coefficiente di recupero della produttività (0,1); coefficiente previsto di miglioramento della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni erogate agli utenti (0); coefficiente per la valorizzazione del perimetro gestionale (0); coefficiente di gradualità della componente a conguaglio 2019 (0,50);

Tenuto conto che il piano finanziario è corredato dalle informazioni necessarie alla validazione dei dati impiegati;

Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile rilasciati dai competenti Responsabili dei servizi;

VALIDA

per quanto di competenza, ai sensi e per gli effetti di cui alla Delibera n°44/2019 di ARERA, il Piano Economico Finanziario, in merito alla completezza, coerenza e congruità dei dati.

Longobardi, li 10/3/2021



IL SEGRETARIO COMUNALE
dott. Alfio Bonaventura

COMUNE DI LONGOBARDI

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio, attesta che la presente deliberazione:

(x)-è stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line in data 15 MAR. 2021 e vi rimarrà **per 15 giorni** consecutivi.



Il Segretario Comunale
avv. Alfio Bonaventura

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

(..)-è divenuta esecutiva, essendo decorsi 10 giorni dalla data suindicata di pubblicazione;

(X)-è stata dichiarata immediatamente eseguibile dal Consiglio Comunale.

li, 15 MAR. 2021



Il Segretario Comunale
avv. Alfio Bonaventura

E' copia conforme all'originale per uso amministrativo.

li, _____

Il Segretario Comunale
(avv. Alfio Bonaventura)